

Alla cortese attenzione del Datore di Lavoro e dei Lavoratori

OGGETTO: SEGNALAZIONE LAVORATORI "FRAGILI"

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

– INFORMATIVA DA DISTRIBUIRE A TUTTI I LAVORATORI –

Con riferimento all'attuale emergenza COVID-19 si definiscono "persone con particolari fragilità"(ipersuscettibili) i portatori di patologie attuali o pregresse che li rendano suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio.

Il DPCM 08/03/2020 (art. 3, numero 1, lettera b), norma allo stato attuale cogente, raccomanda a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità o con stati di immunodepressione congenita o acquisita "di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro".

Si allega alla presente elenco non esaustivo delle condizioni potenzialmente configurabili uno stato di "fragilità".

Fermo restando che le aziende sono tenute ad adottare tutte le misure necessarie a contenere il rischio di contagio, in particolare evitando situazioni di affollamento in reparti produttivi, uffici e spazi comuni e consentendo il rispetto della distanza interpersonale prevista, eventualmente rimodulando il ciclo produttivo, si invita la Direzione Aziendale, fintanto che perdurerà l'attuale situazione di emergenza legata al contagio, ad informare tutti i Lavoratori che, qualora si considerino in situazioni di particolare fragilità (ipersuscettibili), per patologie o stati di immunodepressione, dovranno rendersi parte attiva nel segnalare tale condizione, in primo luogo, ai rispettivi Medici di Medicina Generale (MMG).

1. Il Medico di Medicina Generale potrà rilasciare un certificato di malattia applicando i codici nosologici che riterrà più opportuni al Lavoratore che, in tal senso, lo comunicherà all'Azienda, per poi allontanarsi cautelativamente dal lavoro.

2. Qualora il Medico di Medicina Generale NON ritenesse di dover prescrivere il suddetto certificato di malattia allora potrà rilasciare al Lavoratore un certificato anamnestico con una dettagliata descrizione del quadro clinico e la diagnosi della patologia cronica e/o stato di immunodepressione che lo esporrebbe alla condizione di essere "fragile".

In tal caso il Lavoratore dovrà inviare al Medico Competente una mail (autorizzando così il trattamento dei propri dati), con oggetto "STATO DI FRAGILITA'", alla quale allegnerà il certificato anamnestico redatto dal MMG.

In definitiva, nella mail che il Lavoratore invierà al Medico Competente, trasmetterà le seguenti informazioni:

NOME e COGNOME, DATA DI NASCITA, AZIENDA, MANSIONE, SEDE DI LAVORO ed allegnerà (se possibile in formato PDF) il CERTIFICATO ANAMNESTICO rilasciato dal Curante oppure, in assenza di esso, una certificazione rilasciata da Struttura sanitaria appartenente al SSN o con esso convenzionata (utile a comprovare la condizione di cui sopra), in modo da consentire al Medico Competente di informare il Datore di Lavoro in merito alla sussistenza dello stato di fragilità (nel rispetto della privacy e del segreto professionale), al fine di permettere all'azienda di adottare le ulteriori misure di prevenzione o protezione che riterrà utili per tutelare il Lavoratore fragile.

Per garantire il pieno rispetto della privacy, in NESSUN CASO il Lavoratore deve segnalare al responsabile aziendale la specifica patologia/condizione di cui è portatore.

E' utile precisare che il parere espresso dal Medico Competente in merito al suddetto stato di fragilità del lavoratore non può e non deve tener conto di ulteriori considerazioni in merito all'inquadramento della persona durante e successivamente all'eventuale periodo di allontanamento cautelativo. Si precisa comunque che il Medico Competente può dare una Inidoneità temporanea, consigliare al DDL lo smart working o un cambio di mansione, consigliare ulteriori cautele preventive e/o DPI aggiuntivi ma non può dare malattia, lasciando aperto pertanto il punto critico della remunerazione del "non lavoro". L'unico che può dare malattia è il Medico di Medicina generale.

Distinti Saluti

ALLEGATO

Rientrano nella categoria dei soggetti con stati di fragilità le persone con:

- *Coloro che hanno subito un trapianto
- *Chi sta eseguendo terapia antiretrovirale
- *Pazienti affetti da Epatite B, C e D.
- * Diabete mellito Insulinodipendente
- * Malattie cardiovascolari croniche/Fibrillazione Atriale/Ipertensione arteriosa scompensata
- * Donne in stato di gravidanza
- * Gravi broncopneumopatie croniche/Asma grave
- * Malattie del sistema immunitario con presenza di immunodeficienza congenita o acquisita
- * Malattie oncologiche non in remissione clinica
- * Malattie autoimmuni
- * Soggetti in trattamento con farmaci immunosoppressori o immunomodulatori
- * Insufficienza renale cronica
- * Pazienti con multimorbilità (più patologie coesistenti)

Si precisa che tale elenco presentato non è esaustivo; per questo motivo, in presenza di dubbi sulla rilevanza di altre condizioni patologiche di ipersuscettibilità, il lavoratore dovrà fare riferimento alle figure mediche indicate (Medico di Medicina Generale e Medico Competente aziendale).

In conclusione:

Le seguenti indicazioni operative vengono adottate nel contesto di assoluta eccezionalità determinato dall'attuale emergenza COVID-19 e hanno lo scopo di fornire un inquadramento per la gestione nei luoghi di lavoro delle persone con particolari fragilità, nei limiti del possibile determinati dall'attuale situazione.

Queste indicazioni, infine, non possono in nessuna forma essere considerate come applicabili anche al cessare dell'emergenza.